

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - COORDINAMENTO
ISPEZIONE DEL LAVORO - DIV. VII DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE**

LETTERA CIRCOLARE

Roma, 30 settembre 1999

PROT. 1067

**Direzione Generale Rapporti di Lavoro-
Div. VII - Coordinamento ispezione del
lavoro**

OGGETTO: DPR 24 luglio 1996, n.459 -
Direttiva macchine - Controlli di mercato -
Primi chiarimenti operativi

DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO
Settore Ispezione Lavoro
DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO
Settore Ispezione Lavoro
LORO SEDI
e.p.c.
Alla DIVISIONE VII
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
SEDE
SECIN
SEDE
ISPettorato Regionale del Lavoro
PALERMO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Assessorato per gli Affari Generali e Sanità
Ripartizione VII - Ispettorato del Lavoro
BOLZANO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento Servizi Sociali
Servizio Lavoro
TRENTO
DIREZIONE GENERALE dell'ISPESL
ROMA

In esito alle numerose richieste pervenute a questo Servizio Centrale, si forniscono, sentita anche la Divisione VII dei Rapporti di Lavoro, alcuni chiarimenti operativi riguardanti i controlli di conformità delle macchine e dei componenti di sicurezza rientranti nel campo di applicazione del DPR 24 luglio 1996, n.459 e, più in generale della direttiva "Macchine", elaborati con la partecipazione di un apposito Gruppo di lavoro.

1. Controllo conformità

Il controllo della conformità delle macchine e dei componenti di sicurezza, già immessi sul mercato o messi in servizio muniti della marcatura CE, ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del DPR 24.07.96, n. 459 è attribuito, dall'art. 7 dello stesso DPR 459/1996, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro al fine di evitare duplicazioni degli interventi. In tale attività deve essere considerata compresa anche il riscontro dell'esistenza e della regolarità della dichiarazione CE di conformità e del libretto di istruzioni per l'uso nonché della marcatura CE.

Le Amministrazioni suddette possono avvalersi per gli accertamenti di carattere tecnico dell'ISPESL e degli altri organi tecnici dello Stato.

Qualora ispettori di codeste Direzioni accertino la presunta non conformità di una

macchina dovranno darne immediata comunicazione al Ministero dell'Industria – DGSPC - Ispettorato Tecnico e a questo Ministero – Servizio Centrale Ispezione del Lavoro.

Per tali comunicazioni dovrà essere utilizzato l'allegato modello di " Relazione di accertamento di non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza", debitamente compilato in ogni sua parte.

Unitamente a tale modello si ritiene opportuno che vengano trasmesse fotografie della macchina, copia del libretto di istruzioni e ogni altra eventuale documentazione atta ad evidenziare le carenze riscontrate.

Per l'esame delle segnalazioni di presunta non conformità è stato recentemente costituito un gruppo di lavoro, composto da funzionari del Ministero dell'Industria, del Ministero del Lavoro e dell'ISPESL.

Qualora venga riscontrata la presunta non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza, si ritiene opportuno che l'ispettore, contestualmente alla suddetta comunicazione, informi per iscritto l'utilizzatore della riscontrata non conformità interessandolo, in attesa della conclusione dell'iter di cui all'art. 7 del DPR 459/1996, ad adottare tutte le misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente e comunque atte a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori . L'accertatore, inoltre con il verbale di ispezione esprimerà la riserva di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori al termine degli accertamenti tecnici che saranno effettuati ai sensi del citato art. 7 del DPR 459/1996.

2. Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine e componenti di sicurezza - Casi particolari

Il comma 3 dell'art.1 del DPR 459/1996, stabilisce che si considera "immissione sul mercato" anche la messa a disposizione di macchine o componenti di sicurezza che abbiano "subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione".

La normativa non chiarisce quali interventi siano da considerare di ordinaria o straordinaria manutenzione.

Tuttavia, le modifiche sostanziali di una macchina e gli interventi che introducono elementi di rischio non valutati in fase di progettazione sono da considerarsi eccedenti l'ordinaria o straordinaria manutenzione.

Tra gli interventi in argomento rientrano le modifiche funzionali di una macchina (es. variazione di portata di un apparecchio di sollevamento), l'installazione di logica programmabile ecc..

Tali modifiche determinano la necessità di assoggettare la macchina o il componente di sicurezza alla eventuale procedura di certificazione e alla marcatura CE (artt. 2 e 4 del DPR 459/1996); necessità che scaturisce anche qualora la macchina o il componente di sicurezza siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore (es. pialla a spessore trasformata in pialla a filo) configurandosi in questo caso una "messa in servizio" (art.1 comma 4 lettera b). .

Non sono da considerarsi modifiche eccedenti la straordinaria manutenzione il ripristino delle condizioni di sicurezza richieste da norme precedenti al DPR 459/1996 (es. sostituzione di un carter di protezione) o gli adeguamenti alle stesse norme quali l'installazione di schermi fissi o mobili non automatizzati, microinterruttori di blocco, ecc. Analogamente non è da considerare eccedente la straordinaria manutenzione la

sostituzione del quadro elettrico di una macchina senza modifiche nella logica di funzionamento.

3. Macchine già in servizio alla data di entrata in vigore del DPR 459/1996

Le macchine già in servizio alla data del 21.09.96 e non recanti la marcatura CE, possono continuare ad essere utilizzate se rispondenti alle norme di sicurezza previgenti al DPR 459/1996.

Il mercato dell'usato delle macchine costituisce una quota non trascurabile del mercato totale; al riguardo, l'art. 11, comma 1, del regolamento stabilisce che chiunque venda, noleggi, conceda in uso o in locazione finanziaria una macchina già in servizio alla data del 21.09.96 e non munita della marcatura CE deve attestare, sotto la propria responsabilità, che la stessa al momento della consegna è rispondente alla normativa previgente alla entrata in vigore del DPR 459/1996.

Pertanto, il proprietario di una macchina che venda, noleggi o conceda in uso la stessa ad un utilizzatore diretto deve attestarne la conformità alla normativa previgente al precitato DPR 459/1996.

Analogamente, il proprietario di una macchina che ceda la stessa in permuta contro un nuovo acquisto o fornisca la stessa ad un terzo con procura a vendere è tenuto ad attestarne la rispondenza alla normativa previgente.

Pertanto, qualora nel corso dell'attività di vigilanza di competenza venga riscontrato l'utilizzo di una macchina o di un componente di sicurezza privi di marcatura CE, già in servizio alla data dell'entrata in vigore del DPR 459/1996 ed acquistati dall'utilizzatore attuale dopo il 21.09.96, priva della citata attestazione da parte del rivenditore (altro utilizzatore o commerciante) si dovrà procedere nei confronti dello stesso rivenditore per violazione all'art.6 del D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche, secondo le procedure ex art. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/94.

4. Applicabilità del DPR 27.04.55, n. 547

La presunta non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza, immessi sul mercato o messi in servizio ai sensi della direttiva "Macchine" (cioè, rispettivamente, accompagnati dalla dichiarazione di conformità e recanti la marcatura CE, ovvero accompagnati dalla sola dichiarazione di conformità) deve essere riferita ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I al DPR 459/1996 e non anche alle disposizioni previgenti contenute essenzialmente nel DPR 547/1955.

L'art. 46, comma 2, della legge 128/1998 (Legge Comunitaria 1995-97) stabilisce che le disposizioni costruttive contenute nelle leggi previgenti il DPR 459/1996 sono da considerarsi "norme" ai sensi della legge 21.06.86, n 317 e successive modificazioni.

Pertanto, per le macchine costruite in conformità al DPR 459/1996 le disposizioni contenute nel DPR 547/1955 devono essere considerate come utili documenti di riferimento per i costruttori atti a soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

Lo stesso articolo, al comma 1 stabilisce che le disposizioni in materia di omologazione contenute nelle norme previgenti il più volte citato DPR 459/1996 non si applicano alle macchine suddette.

Resta immutato il regime delle verifiche periodiche per le macchine ed attrezzature soggette a tale obbligo in quanto, l'art. 46.1 summenzionato si riferisce solo ai collaudi.

5. Interventi per il controllo di mercato

Nel corso di riunioni di coordinamento tra il Ministero dell'Industria – DGSPC – Ispettorato Tecnico , Il Ministero del Lavoro – Servizio Centrale I.L. e l'ISPESL si è ravvisata l'opportunità di effettuare accertamenti congiunti tra funzionari di questo Ministero e funzionari dell'ISPESL.

Tali accertamenti, che saranno di volta in volta richiesti da questo Servizio Centrale, potranno riguardare in particolare macchine per le quali le segnalazioni di non conformità non sono pervenute da organi di vigilanza.

Pertanto, acquisita la disponibilità del Direttore Generale dell'ISPESL, si interessano codeste DRL – Settore Ispezione del Lavoro - ad individuare nell'ambito regionale funzionari tecnici di diversa e qualificata esperienza da adibire agli eventuali accertamenti congiunti con l'ISPESL.

I suddetti tecnici andranno individuati, ove possibile, in relazione al caso da trattare, tenendo presente la relativa specializzazione ed attitudine professionale.

Le DPL – SIL – saranno incaricate, sempre da questo Servizio Centrale, a svolgere in particolare accertamenti inerenti:

1. macchine per le quali la ditta costruttrice non ha dato riscontro alla diffida di adeguamento ai requisiti essenziali di sicurezza notificata dal Ministero dell'Industria a seguito di accertamenti tecnici svolti dall'ISPESL;
2. macchine per le quali la ditta costruttrice ha comunicato di aver eliminato la non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e l'adeguamento di quelle già immesse sul mercato.

Sarà cura delle DRL fornire il necessario supporto alle DPL eventualmente carenti di funzionari tecnici.

Nell'invitare codesti Uffici a formulare utili suggerimenti tesi a migliorare le azioni di competenza, si ritiene opportuno acquisire, entro e non oltre il 31.01.2000, una breve relazione sull'attività svolta in materia, dalle singole Direzioni Regionali.

IL CAPO DEL SERVIZIO
F.to Luigi CAIAZZA

MODELLO: di Relazione di accertamento di non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza